



CONVENZIONE

ALLEGATO A

TRA

La Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio, in qualità di Ente Gestore dell'Area Marina Protetta – AMP - “Capo Rizzuto”, con sede e domicilio fiscale V.le Europa, loc. Germaneto – c/o Cittadella Regionale – c.f. 02205340793, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal Direttore Generale Arch. Orsola Reillo, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della funzione ricoperta;

E

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito ISPRA, con sede legale in Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma P.I. e C.F. 10125211002, rappresentato dal

Premesso che:

- con D.G.R. n.186 del 05/05/2017 si è preso atto del Decreto MATTM n.45 del 02/03/2017 di affidamento della gestione dell'Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” alla Regione Calabria – Dipartimento 11 Ambiente e Territorio – Settore 5 Parchi ed Aree Protette;
- con nota n. 26868/PNM del 20.11.2018 il competente MATTM – DPN ha notificato la Direttiva del Ministro prot. n. 23099/UDCM del 16.11.2018 per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità, che mira al consolidamento dei risultati raggiunti attraverso l'aggiornamento delle conoscenze e successiva implementazione delle piattaforme informatiche sugli ecosistemi marini tutelati dalle aree marine protette;
- con nota n. 17884/PNM del 01.08.2018 il competente MATTM – DPN ha notificato il trasferimento delle risorse per l'attuazione del *Programma di Gestione 2018* dell'AMP “Capo Rizzuto”, comprensivo dell'intervento denominato E.1 Proecuzione progetto Svi.Str.In. (Sviluppo strumenti innovativi – ISPRA);
-

Considerato che

- l'ISPRA è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile.
- l'ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
-
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (Convenzioni e Accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in



cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: *“lo scopo del partenariato deve consistere nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l’accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi”*;

- l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli Accordi fra le Pubbliche Amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Tanto premesso e considerato, si conviene, pertanto, di attuare sinergicamente una collaborazione per l’attuazione della Direttiva MATTM finalizzata all’esecuzione di attività dirette alla conservazione della biodiversità.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

L’Ente Gestore dell’AMP “Capo Rizzuto” e l’ISPRA convengono di avviare una collaborazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi specificati nell’allegato “Piano Operativo”, che costituisce parte integrante del presente atto.

In particolare l’Ente Gestore e l’ISPRA collaboreranno e si daranno reciproco sostegno, anche attraverso l’utilizzo comune di strumentazione e mezzi, per la realizzazione delle attività dirette alla conservazione della biodiversità in attuazione della Direttiva del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 23099/UDCM del 16.11.2018 e per l’esecuzione delle attività di cui all’intervento E.1 - Prosecuzione progetto Svi.Str.In. - Sviluppo strumenti innovativi, di cui al Programma di Gestione 2018 dell’AMP “Capo Rizzuto”.

ART. 3

(Impegni dei contraenti)

Le Parti si impegnano alla realizzazione delle attività ed al conseguimento dei risultati oggetto della presente Convenzione secondo le modalità delineate nell’allegato Piano Operativo.

L’ISPRA fornisce il necessario supporto scientifico finalizzato al conseguimento degli obiettivi del progetto. In particolare provvede alla raccolta, all’analisi critica ed alla elaborazione dei dati nonché alla produzione dei risultati, secondo le modalità delineate nel Piano Operativo.

Le attività di monitoraggio dovranno essere concordate con gli uffici AMP in esecuzione alle modalità riportate nel Piano operativo.



L'Ente Gestore collabora alle attività di cui sopra fornendo altresì le necessarie autorizzazioni, il supporto informativo e logistico, nonché il supporto alle spese necessarie all'esecuzione delle attività di ricerca, così come previsto nel successivo art. 4 e nel *Piano Operativo*.

L'Ente Gestore, a conclusione delle attività previste, si impegna a trasmettere al competente MAT*TM, tramite inserimento degli atti nella piattaforma ISEA, il rapporto finale sulle attività svolta, contenente il resoconto dettagliato delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti, dei risultati conseguiti.

ART. 4

(Modalità di esecuzione)

Le attività oggetto della presente Convenzione si articolano secondo quanto previsto dal *Piano Operativo*, cui si rimanda, sotto la responsabilità scientifica del (ISPRA) e del Responsabile Settore 05 Dr. Giovanni Aramini (Ente gestore AMP).

Le attività di monitoraggio dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno della perimetrazione dell'Area Marina Protetta "Capo Rizzuto" ed essere complementari e non sovrapponibili alle altre iniziative ed attività già svolte e/o in corso di esecuzione da parte di altri Enti e Istituzioni scientifiche, al fine di evitare duplicazioni e garantire le necessarie sinergie.

ART. 5

(Durata del progetto e risultati)

Le attività di cui al precedente Art. 4 saranno volte entro secondo il cronoprogramma previsto nel *Piano Operativo* per un periodo di *mesi 24*, eventualmente prorogabile in considerazione di dichiarate esigenze di natura tecnica.

I dati raccolti, e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato nell'ambito delle attività previste saranno di proprietà condivisa con il competente MAT*TM - DPN e le modalità dell'eventuale utilizzo per finalità non direttamente attinenti ai rispettivi mandati istituzionali dovrà essere preventivamente concordato con la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare

I risultati ottenuti in esecuzione della presente Convenzione saranno resi agli Organismi pubblici coinvolti anche in adempimento delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 190/2010.

Le modalità e i tempi di una eventuale pubblicazione e/o diffusione dei risultati della collaborazione di cui all'oggetto del presente atto verranno definiti di comune accordo tra le Parti.

I risultati pubblicati dovranno riportare la menzione delle parti che hanno condotto lo studio, fermo restando l'obbligo a carico della parte che ha provveduto alla pubblicazione, di fornire alla controparte copia delle pubblicazioni e/o rapporti contenenti tali dati.

ART. 6

(Entità e modalità di finanziamento)

Le spese per le attività di cui all'art. 4 sono determinate in complessivi **€ 63.500,00**, così distribuite:

- € 27.500,00 a valere sui fondi trasferiti per l'esecuzione delle attività dirette alla conservazione della biodiversità (Direttiva MAT*TM – nota n. PNM/26873 del 20/11/2018) – Annualità 2017;
- € 26.000,00 a valere sui fondi trasferiti per l'esecuzione delle attività dirette alla conservazione della biodiversità (Direttiva MAT*TM - nota n. PNM/1616 del 24/01/2019) – Annualità 2018;
- € 10.000,00 (int. E.1 - Programma di Gestione 2018 - nota n. PNM/1616 del 24/01/2019)

Le spese saranno analiticamente descritte nel "*Piano Operativo*", e saranno finanziate come segue:



- il 35% alla entro 60 giorni dall'acquisizione della prima relazione tecnico-scientifica delle attività, dopo l'espletamento delle procedure amministrative di controllo e registrazione a cui il pagamento è subordinato;
- Il saldo all'acquisizione della relazione finale e del resoconto dettagliato delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti;

L'importo di **€ 63.500,00** trova adeguata copertura contabile a valere sul bilancio dell'Ente Gestore, come di seguito riportato:

- € 27.500,00 - *Capitolo U9090501301 del Bilancio 2019 – Imp. N.*
- € 26.000,00 - *Capitolo U9090501301 del Bilancio 2019 – Imp. N.*
- € 10.000,00 - *Capitolo U9090500901 del Bilancio 2019 – Imp. N.*

LISPRA presenterà all'Ente Gestore la rendicontazione totale delle spese sostenute.

L'Ente gestore può richiedere anche a campione copia dei titoli giustificativi delle spese effettuate.

I pagamenti saranno effettuati dall'Ente Gestore a mezzo bonifico bancario a 60gg. dal ricevimento della documentazione di cui sopra, previa formale approvazione della stessa, sul seguente codice Iban:
.....

In tal senso, ai fini della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'ISPRA dichiara che i nominativi atti ad operare sul suddetto conto sono i seguenti delegati:

NOME	COGNOME	CARICA

Art. 7

(Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da trasmettere, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.

Art. 8

(Risoluzione del contratto)

Il presente Accordo può essere risolto per volontà delle Parti nell'eventualità sia verificata, per comune espressa dichiarazione, l'impossibilità di raggiungere le finalità cui lo stesso è preordinato e che non sia determinata da atti, fatti, od omissioni ovvero dall'avverarsi di altre criticità imputabili all'ISPRA ovvero all'Ente Gestore.

In detta evenienza l'ISPRA avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate in base alle disposizioni precedenti.

Qualora l'ISPRA non dia corso con la dovuta diligenza e tempestività alle attività allo stesso riservate, l'Ente gestore può disporre la risoluzione della presente Convenzione, trascorsi trenta giorni dalla notifica, a mezzo di posta elettronica certificata, di un preavviso di risoluzione, nel caso in cui l'ISPRA non abbia posto rimedio a quanto contestato nel preavviso di cui sopra, ovvero non abbia giustificato e provato che le criticità emerse non sono addebitabili allo stesso ISPRA, la stessa convenzione potrà dichiararsi risolta e l'ISPRA richiedere la quota parte di contributo di cui al precedente articolo 8,



soltanto per quanto corrispondente alla parte di attività già eseguite.

La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna Parte per inadempienza della controparte, previa diffida inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione.

ART. 9

(Riservatezza e proprietà dei dati)

L'ISPRA e l'Ente gestore si renderanno garanti che il personale designato allo svolgimento dell'attività mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la totale riservatezza per quanto attiene informazioni, cognizioni e documenti dei quali possa venire a conoscenza nell'ambito del presente contratto.

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni nelle pubbliche amministrazioni, in mancanza di esplicita disposizione che imponga il rispetto dell'obbligo di riservatezza, la documentazione prodotta, trasmessa in esecuzione delle attività oggetto del presente atto, non sarà considerata riservata.

ART. 10

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme che disciplinano gli Accordi Organizzativi tra Amministrazioni pubbliche di cui alla Legge 241/1990, con ciò fatto richiamo anche a quanto sancito dall'Art. 11 della predetta Legge.

ART. 11

(Controversie)

Tutte le eventuali controversie relative all'espletamento dell'incarico, che non si potessero definire in via amministrativa, saranno deferite ad un arbitro di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Catanzaro su istanza della parte più diligente.

ART. 12

(Sottoscrizione)

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D-Lgs. n. 82/2005. Essa è soggetta all'importo di bollo che verrà assolta da entrambe le parti. L'ISPRA assolverà all'imposta di bollo in modo virtuale (autorizzazione n. 0072153 del 04/05/2017).

La stessa sarà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

Per l'ISPRA

*Per la Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio*

Firma e timbro_____

Firma e timbro_____